



## AREA ANAGRAFE ECONOMICA

### SETTORE ATTIVITA' CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE

#### Nota informativa n. 13/2003

#### **Oggetto: bollatura libri e registri – omissione della bollatura e *favor rei* in ambito sanzioni**

Com'è noto, in data 25.10.2001 è entrata in vigore la legge 18.10.2001 n. 383 che, all'art.8, prevede la soppressione dell'obbligo della bollatura di alcuni libri obbligatori, avendo modificato l'art. 2215 c.c., l'art. 39, comma 1 del D.P.R. 633/1972 (disciplina dell'I.V.A.), l'art. 22, comma 1 del D.P.R. 600/1973 (disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Riassumendo, questa norma ha soppresso l'obbligo di bollatura del libro giornale, del libro degli inventari, di tutti i registri IVA, di tutte le scritture contabili previste dal D.P.R. 600/1973: questo adempimento viene ad assumere natura facoltativa, prevedendo il solo obbligo di numerazione progressiva prima dell'uso del libro/scrittura contabile;

Per un approfondimento su questo tema, si rimanda alla "Guida agli adempimenti per la bollatura dei libri e registri" – [www.to.camcom.it/guidabollaturalibri](http://www.to.camcom.it/guidabollaturalibri) – e alla sezione bollatura – [www.to.camcom.it/bollatura](http://www.to.camcom.it/bollatura).

Ci si domanda quale sia la sorte dell'imprenditore che non abbia provveduto a bollare i libri/scritture contabili anteriormente all'entrata in vigore di detta normativa.

In merito occorre ricordare che l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 472/1997 così dispone: "*Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.*"

In ragione di ciò, poiché questa norma prevede il principio del *favor rei*, le violazioni alle disposizioni in tema di omessa bollatura dei libri/scritture contabili non sono più punibili ancorché anteriori al 25 ottobre 2001.

In questo senso si era già pronunciata l'Agenzia dell'Entrate con la Circolare 92/E del 2001; nel medesimo senso si è ora espressa la Cassazione con la sentenza n. 9451/2003.

Si ricorda, per completezza, che la sanzione prevista per l'omessa bollatura variava da 1.032 euro a 7.746 euro ex art. 9 del D.P.R. 471/1997.

Inoltre, l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 472/1997 prosegue nel seguente modo: "*Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato*"

Ciò significa che, in caso di pagamento parziale della sanzione, la parte residua di detta sanzione alla data del 25 ottobre 2001 è estinta: non deve più essere versata né può essere reclamato il suo pagamento.

IL CAPO SETTORE  
Anna NICOLA

Torino, 10 settembre 2003